



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 94/2025/SRCPIE/QMIG

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente aggiunto
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario relatore
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del **Comune di Baveno (VB)** con nota del 12 giugno 2025, pervenuta a questa Sezione in data 17 giugno 2025, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza n.39/2025 del 25 giugno 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti;

Udito il relatore, Referendario dott. Paolo Marta,

PREMESSO

Il Sindaco del **Comune di Baveno (VB)** (di seguito solo "Comune") ha formulato il seguente quesito:

"Lo scrivente è stato proclamato Sindaco in data 22 settembre 2020 nella tornata elettorale amministrativa posticipata a causa delle normative emergenziali legate alla crisi pandemica da Covid-19. La presente richiesta di parere attiene a tempi e contenuti della relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del Dlgs 6 settembre 2011, n. 149.

Secondo quanto precisato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 83/2024 il rinnovo elettivo si terrà nella primavera 2026 e dunque oltre la naturale scadenza del mandato.

In riferimento a quanto sopra si ipotizza che il termine di sessanta giorni per la sottoscrizione della relazione di fine mandato decorra a ritroso dalla data delle prossime elezioni amministrative da tenersi nella primavera 2026. Tale costrutto consentirebbe di esporre nella relazione anche i dati contabili dell'esercizio 2025.

Qualora si rilevasse invece che il termine di sessanta giorni decorra dalla naturale scadenza del mandato (5 anni dalla proclamazione - 22 settembre 2020) si dovrebbe ipotizzare che i dati contabili da inserire nella relazione debbano fare riferimento al quinquennio 2020/2024."

AMMISSIBILITA' DEL QUESITO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri "in materia di contabilità pubblica".

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre, dunque, valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile.

I limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può effettuare formalmente la richiesta.

Il primo limite, che può definirsi come "legittimazione soggettiva esterna", è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La legittimazione soggettiva esterna a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito.

Il secondo limite, che può definirsi come "legittimazione soggettiva interna", riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere.

Considerato che la richiesta di parere è pervenuta a firma del Sindaco, per il tramite del CAL, la stessa è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, l'ammissibilità di ogni richiesta di parere si riscontra allorché il quesito inerisca, in termini generali e astratti, all'interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica.

Con la deliberazione numero 5/2006, la Sezione Autonomie ha affermato che la materia della contabilità pubblica non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria patrimoniale, in quanto ciò non solo rischierebbe di

vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa, con l'ulteriore conseguenza che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale.

Successivamente, le Sezioni Riunite di questa Corte, con Delibera del 17 novembre 2010, n. 54, hanno parzialmente esteso il perimetro della funzione consultiva riconducendo al concetto di contabilità pubblica anche quelle materie che risultano connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, ed in grado di ripercuotersi, direttamente, sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, quindi, ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Al riguardo, si evidenzia che il quesito avanzato dal Sindaco risulta ammissibile dal punto di vista oggettivo.

Pur riferendo il Sindaco una situazione concreta del suo Comune, non sfugge come in tale situazione si vengano a trovare tutti gli enti per i quali l'elezione dei consigli comunali e del Sindaco si siano svolte in un periodo differente da quello ordinario previsto dall'art. 1, legge n.182/1991, a causa del rinvio delle stesse disposto con l'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 26/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2020, n.59.

Risulta, dunque, che il quesito possa rivestire i caratteri della generalità e dell'astrattezza, in quanto l'interpretazione delle disposizioni richiamate riguarda una pluralità di enti.

Inoltre, il requisito della ammissibilità oggettiva è soddisfatto anche dal punto di vista della materia trattata: l'art. 4, comma 2, D.lgs. 149/2011, infatti, prescrive che le relazioni di fine mandato siano trasmesse alla Sezione regionale di controllo, la quale è, dunque, competente ad accertare eventuali violazioni della normativa di settore.

Inoltre, si colloca appieno tra le "materie di contabilità pubblica". Infatti, la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica. L'esame delle relazioni di fine mandato deve, dunque, ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.(Sez. Piemonte, delibera n. 94/2020, Sez. Calabria, delibera n.95/2020, Sez. Autonomie 15/2015)

FATTO E DIRITTO

Il Sindaco del Comune di Baveno pone un quesito inerente al termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato per quegli enti che, a seguito del rinvio delle elezioni disposto con l'art. 1, comma 1, lettera b), D.L 26/2020 durante la fase pandemica, hanno eletto i loro consigli comunali e il Sindaco nelle date del 20 e 21 settembre 2020, vale a dire in un periodo diverso rispetto agli ordinari periodi elettorali.

Infatti, l'art. 1, comma 1, della legge n. 182/1991, dispone che: *"Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre"*.

In considerazione dell'impossibilità di svolgere le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali nell'ordinario periodo dal 15 aprile al 15 giugno 2020 a causa della pandemia, il Governo emanò il D.L 26/2020, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2020, n.59, con il quale all'art. 1, comma 1, lettera b) dispose che: *"in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n.182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi fra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020."*

In effetti, le consultazioni elettorali si tennero nelle date del 20 e 21 settembre 2020 per ben 962 comuni sul territorio nazionale.

La legge derogatoria sopra citata, tuttavia, nulla dispose in ordine ai termini di sottoscrizione, certificazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, disciplinati dall'art. 4, comma 2, D.lgs. 149/2011, secondo il quale *"La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione*

della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti."

Il comma 4 di detto articolo, inoltre, prescrive un contenuto minimo della relazione: *"La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:*

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;*
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;*
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;*
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;*
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;*
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale."*

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rileva che la questione sottoposta al Collegio da parte del Sindaco di Baveno riguarda due aspetti problematici.

Riguardo al primo aspetto, relativo ai termini di sottoscrizione della relazione, vengono ipotizzate due possibili soluzioni: il termine di sessanta giorni viene calcolato a ritroso dalla naturale scadenza del mandato, vale a dire cinque anni decorrenti dal 22 settembre 2020, oppure viene calcolato a ritroso dalla data delle prossime elezioni amministrative, da tenersi nella primavera del 2026, come attestato dalla circolare n.83/2024 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Alla prevalenza dell'uno o dell'altro termine è strettamente connesso il secondo aspetto preso in esame dal quesito, relativo al contenuto della relazione: infatti, se la relazione

dovesse essere sottoscritta entro sessanta giorni antecedenti alla scadenza quinquennale del mandato, la stessa non potrebbe contenere alcun dato relativo al rendiconto per l'esercizio finanziario 2025, visto che tale documento contabile sarebbe approvato nell'anno 2026, entro il 30 aprile.

Viceversa, se il termine decorresse a ritroso dalla data delle prossime elezioni amministrative, i dati relativi al rendiconto 2025 potrebbero essere inseriti nella relazione, quantomeno quelli provvisori, se il rendiconto non dovesse essere ancora approvato dal consiglio comunale. Inoltre, potrebbero essere inseriti tutti i dati relativi al 2025 previsti dalla legge, quali, ad esempio, i rilievi della Corte dei conti, il sistema dei controlli interni, l'indebitamento, la gestione delle società partecipate.

L'importanza della soluzione adottata si evidenzia, oltre che per la completezza dell'informazione fornita agli elettori, anche per la sua connessione con l'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 4, comma 6, D.lgs. 149/2011.

Nell'esaminare le questioni sottoposte al Collegio, appare dirimente la risposta al quesito riguardante la decorrenza dei termini per la sottoscrizione della relazione, atteso che il contenuto della medesima sarebbe una conseguenza automatica della soluzione data al primo quesito.

La relazione di fine mandato è redatta dai comuni e dalle province al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa (art. 4, comma 1, D.lgs. 149/2011).

Tale relazione ha l'obiettivo di rendere conoscibile e, dunque, valutabile l'attività svolta, nel corso del mandato elettorale, dagli amministratori al fine di assicurare il corretto funzionamento della dinamica democratica, secondo cui gli eletti sono tenuti "a render conto" alla collettività di riferimento del mandato ricevuto (Sez. Autonomie n. 15/2023).

La normativa, quindi, si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori, nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata (Sez. Autonomie n. 15/2015).

Appare chiaro, dunque, che la *ratio* sottesa alla normativa di riferimento sia da rinvenirsi nello scopo di rendere conoscibile agli elettori l'attività dell'ente svolta durante il mandato amministrativo. Tale conoscenza, al fine di garantirne l'effettività, deve essere sorretta da rigidi adempimenti procedurali, in modo che l'elettore abbia a disposizione un tempo

ragionevole per valutare la relazione e, di conseguenza, l'operato degli amministratori in carica.

La tempistica è regolata, a tal fine, dall'art. 4, comma 2, D.lgs. 149/2011 che, per quanto di interesse nella richiesta sottoposta all'esame di questa Sezione, prevede che *"la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato"*.

Sulla decorrenza del termine suddetto, si sono pronunciate, seppur in via incidentale, le Sezioni Autonomie di questa Corte con le delibere n. 15/2016 e n. 18/2021.

Nella prima decisione, si prende atto che dalla giurisprudenza delle sezioni regionali emerge che il termine per la sottoscrizione della relazione è stato calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative fissate con Decreto del Ministro degli interni.

Nella seconda decisione, invece, la Sezione Autonomie ha specificato che la durata del mandato del sindaco, così come quella del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.lgs. 267/2000, è di cinque anni e che la data di scadenza del mandato, rispetto alla quale va calcolato il termine a ritroso di sessanta giorni, previsto dal comma 2 dell'art. 4, ha quale suo termine iniziale la proclamazione degli eletti e, più precisamente la data del relativo verbale, che di tale proclamazione costituisce la fonte e che si pone quale atto terminale del procedimento elettorale.

Tale ultimo orientamento, espresso, tuttavia, in via incidentale, è condiviso anche dalle Sezioni Riunite in speciale composizione, le quali, con la sentenza n. 5/2021, emanata ai sensi dell'art. 11, comma 6, c.g.c. a seguito dell'impugnazione di una delibera della sezione regionale di controllo per la Toscana che aveva accertato la tardività della sottoscrizione della relazione, hanno affermato quanto segue: *"Nell'ipotesi oggetto del ricorso, ci si trova di fronte ad una fattispecie non contemplata dalle norme passate in rassegna. L'art. 1 comma 1, lett. b) del D.L. n. 26/2020 ha infatti spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di "prorogatio" delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall'art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994). Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo "ordinario" di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario. Nel caso considerato, poiché il sindaco era stato eletto il 14 giugno 2015, il mandato è scaduto il 14 giugno 2020"*.

In questo quadro giurisprudenziale, si inserisce la decisione della Sezione Autonomie n. 15 del 2023, con la quale l'organo di nomofilachia è stato chiamato a pronunciarsi su una questione di massima avente ad oggetto l'individuazione del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 149/2011, in caso di indizione di elezioni anticipate.

Dopo aver ribadito la finalità della relazione di fine mandato, volta ad assicurare che, alla conclusione del mandato elettorale, venga elaborato e poi diffuso un articolato e completo quadro informativo dell'attività amministrativa svolta, la Sezione Autonomie richiama la pronuncia n. 15/2016, ove si afferma che la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica.

Il bene tutelato dalla norma, infatti, sarebbe la tempestività e la correttezza dell'informazione contabile alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto (Sez. Riunite in spec. comp. n.13/2022).

Nel decidere la questione sottoposta al suo esame, la Sezione Autonomie richiama l'orientamento ad avviso del quale la scadenza del mandato, secondo il combinato disposto dell'art. 51, comma 1, D.lgs. 267/2000 (*il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni*) e dell'art. 1, comma 2, legge 182/1991 (*il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni*) deve essere individuata nel giorno in cui scadono i cinque anni decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni precedenti.

Tale approdo ermeneutico, secondo la sezione Autonomie, appare condivisibile per tutte quelle casistiche in cui la scadenza quinquennale del mandato matura prima della data di svolgimento delle elezioni e permette agli amministratori di rendicontare interamente l'attività svolta, assicurando nel contempo la piena conoscibilità di tale documento in tempo utile affinché i cittadini elettori siano posti in condizione di conoscere quanto realizzato dall'amministrazione uscente prima di esprimere il loro voto.

Nel caso in cui, invece, la data delle elezioni sia fissata prima del compimento dei cinque anni dall'inizio del mandato, considerare come *dies a quo* il compimento del termine quinquennale dallo svolgimento delle precedenti elezioni comporta, a seconda dei casi concreti, la compressione più o meno ampia del periodo di riflessione sull'operato dell'amministrazione uscente, essendo possibile che la relazione di fine mandato venga pubblicata a ridosso delle elezioni o, addirittura, dopo la scadenza delle stesse.

La pronuncia si conclude con l'enunciazione del seguente principio di diritto: *"nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni"*.

La ricostruzione interpretativa effettuata nella predetta decisione sembra valorizzare, *in primis*, la finalità della norma che impone la redazione della relazione di fine mandato, ponendo l'accento sul tempo necessario ai cittadini elettori per valutare, attraverso tale documento, l'attività svolta dagli amministratori in carica; tempo che sarebbe insufficiente se la relazione fosse depositata nell'imminenza delle votazioni o successivamente alle stesse. Tali ultime ipotesi si potrebbero verificare qualora si aderisse alla tesi che stabilisce in cinque anni, decorrenti dalla proclamazione degli eletti, la scadenza del mandato da cui calcolare a ritroso i sessanta giorni per la sottoscrizione.

La richiesta di parere sottoposta a questa Sezione riguarda una fattispecie diversa: a causa del rinvio delle elezioni a seguito della legislazione emergenziale del 2020 *ut supra* riportata, l'applicazione del criterio che indica in cinque anni decorrenti dalla proclamazione la scadenza del mandato, comporterebbe che la relazione dovrebbe essere redatta entro i sessanta giorni antecedenti alla scadenza del quinquennio che avverrà il 22 settembre 2025, mentre le elezioni si terranno nella primavera del 2026, vale a dire dopo un lasso di tempo di diversi mesi.

Questo significa che, se è pur vero che non si porrebbe il problema del poco tempo a disposizione per la valutazione della relazione da parte degli elettori, è altrettanto vero che nella suddetta relazione non potrebbero essere riportati i dati contabili (quantomeno provvisori) del rendiconto relativo all'esercizio 2025, oltre a tutti gli altri dati e informazioni elencati dall'art. 4, comma 4, D.lgs. 149/2011 relativi all'annualità pretermessa.

Apparirebbe, quindi, disattesa la finalità della disposizione che istituisce l'obbligo di redigere la relazione di fine mandato, non consentendo quel controllo democratico sull'operato degli amministratori che potrebbe essere attuato soltanto con la dovuta completezza e integrità delle informazioni, oltre che con un adeguato lasso di tempo per la valutazione.

Il legislatore, infatti, ha introdotto tale istituto allo scopo di favorire la più appropriata relazione tra elettori ed eletti. In tal senso, assumono ampio rilievo i risultati ottenuti dall'attività di gestione compiuta dal sindaco nel periodo in cui ha esercitato il proprio mandato.

In ultima analisi, lo scopo della norma che dispone l'obbligo di redigere la relazione di fine mandato consiste nel rafforzare il circuito democratico, attraverso l'espressione del voto elettorale in modo informato e consapevole.

Tenendo conto di tale ricostruzione giuridico-sostanziale dell'istituto, la fattispecie in cui, per circostanze esogene, la tornata elettorale non si realizza al compiersi del quinquennio, ma a notevole distanza di tempo da tale scadenza, sembrerebbe opportuno ritenere che il termine per la redazione della relazione di fine mandato sia il più possibile ravvicinato alla data delle elezioni.

Infatti, la finalità informativa dell'elettore risulterebbe frustrata se tale adempimento intervenisse un semestre prima della tornata elettorale per un duplice ordine di motivi: da un lato, fornirebbe elementi conoscitivi sulla gestione in un tempo troppo antecedente alla campagna elettorale e dall'altro non fornirebbe elementi conoscitivi sulla gestione relativa all'ultimo periodo di attività.

Ritiene, dunque, questo Collegio che i principi espressi dalla delibera 15/2023 della Sezione Autonomie, pur enunciati per un caso diverso, potrebbero trovare applicazione anche nella fattispecie oggetto di richiesta di parere, avallando la tesi interpretativa secondo la quale il termine da cui calcolare a ritroso i sessanta giorni per la sottoscrizione potrebbe essere quello della data delle prossime elezioni.

Del resto, ad avviso di questa Sezione, non appare nemmeno del tutto pacifica la tesi secondo la quale il mandato scadrebbe alla fine del quinquennio, a nulla rilevando il rinvio delle elezioni disposto con l'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. 26/2020.

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, D.lgs. 267/2000, *"in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia"*.

Il Sindaco e il consiglio comunale, quindi, sono soggetti al principio del *simul stabunt simul cadent*.

Questo comporta che il termine del mandato del sindaco deve coincidere con il termine del mandato dei consiglieri comunali.

Secondo l'art. 51, comma 1, D.lgs. 267/2000, *"il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni"*.

Tuttavia, l'art. 38, comma 5, del medesimo testo unico, prevede che *"i consigli durano in carica fino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili"*.

Le due disposizioni sopra citate, appartenenti allo stesso corpo normativo, regolano diversamente la scadenza del mandato elettorale dei consiglieri comunali, uno prevedendo la scadenza alla fine del quinquennio, l'altro prevedendo la scadenza al momento dell'elezione dei nuovi consiglieri.

Appare evidente che difficilmente le due scadenze possono coincidere, visto che le elezioni sono fissate in un periodo elettorale che va dal 15 aprile al 15 giugno, quindi in un arco di due mesi.

Risulterebbe, quindi, una antinomia fra le due disposizioni.

Al fine di superare detta antinomia, questo Collegio ritiene che si potrebbe valorizzare una interpretazione conservativa, attribuendo alle due norme differenti significati e finalità.

L'art. 51, comma 1, che prevede la durata quinquennale del mandato, sembrerebbe doversi leggere in connessione con l'art. 1, comma 1, legge 182/1991, secondo il quale le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

La scadenza del quinquennio, infatti, sarebbe volta a stabilire in quale semestre scade il mandato al fine di indire nuove elezioni, onde evitare che il mandato stesso continui fino al sesto anno. Quindi, se il quinquennio scade nel primo semestre, si voterà nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 giugno. Se, invece, il quinquennio scade nel secondo semestre, si voterà nello stesso periodo dell'anno successivo.

Il giorno effettivo di scadenza del mandato, al contrario, si dovrebbe ricavare dal disposto dell'art. 38, comma 5, tramite il quale è possibile stabilire il giorno preciso in cui, effettivamente, la carica di cui sono titolari il sindaco e i consiglieri comunali viene meno.

Alla luce di quanto argomentato, quindi, anche una interpretazione letterale e sistematica delle leggi di riferimento potrebbe condurre all'ipotesi di ritenere che la relazione di fine mandato possa essere sottoscritta entro il sessantesimo giorno antecedente alla data delle nuove elezioni.

Certamente rimane il fatto che, secondo l'art. 3 della legge 182/1991, la data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione, con il rischio che vi possa

essere una discrepanza di cinque giorni rispetto al termine previsto dall'art. 4, comma 2, D.lgs. 149/2011.

Tale discrepanza appare comunque di scarso rilievo rispetto a quella che si avrebbe, nel caso di specie, con l'applicazione dell'art. 51, comma 1, D.lgs. 267/2000.

Ricostruita la normativa di riferimento e vagliate le possibili interpretazioni delle disposizioni, in particolare in relazione al caso sottoposto a richiesta di parere, questa Sezione ritiene che vi siano rilevanti elementi di incertezza applicativa su una questione di importanza fondamentale, considerato che un elevato numero di enti comunali (962) andranno al voto nella primavera del 2026; che la stessa problematica si potrebbe ripresentare nel 2026, visto che l'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 25/2021 aveva disposto il rinvio delle elezioni dei consigli comunali in un periodo compreso fra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; che la fattispecie risulta connessa all'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 4, comma 6, D.lgs. 149/2011.

P.Q.M.

la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte

DELIBERA

Di rimettere gli atti al Presidente della Corte dei conti ai fini della valutazione dell'opportunità di deferire alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, D.L. 78/2009, ovvero alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 174/2012, la seguente questione di massima di particolare rilevanza avente carattere di interesse generale: *"se, nel caso di rinvio delle elezioni dei consigli comunali ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.59, il calcolo del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, di cui all'art. 4, comma 2, D.lgs. 149/2011, debba essere effettuato a ritroso dalla data di scadenza dei cinque anni di mandato decorrenti dalle elezioni ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.lgs. 267/2000; ovvero se debba essere effettuato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni"*.

DISPONE

la trasmissione della deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione:

- all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti,
- al Comune di Baveno, in persona del Sindaco,
- al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.

Il Relatore

Dott. Paolo MARTA

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **26 giugno 2025**

Il Funzionario Preposto

Margherita RAGONESE